

TI_GERICHTE 11.2001.97 vom 18. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.97

FR: TI_GERICHTE 11.2001.97 du 18 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2001.97 del 18 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7 b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisoriale. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419 c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419 c cpv).

E. 3

L'appellante contesta il calcolo del Pretore e afferma che dal 1° febbraio al 31 luglio 2001 l'eccedenza di fr. 570.– mensili del marito deve esserle versata integralmente, mentre dopo il 1° agosto 2001 il contributo alimentare in suo favore ammonta a fr. 895.– mensili. Essa sostiene che il reddito del marito deve essere stabilito in fr. 3'300.–, poiché a quello effettivo di fr. 2'770.– si deve aggiungere un introito ipotetico di fr. 530.– mensili, il marito essendo atto al collocamento e potendo ritrovare un lavoro.

E. 4

Nel decreto cautelare del 29 luglio 1999 il Pretore aveva accertato per il marito entrate complessive nette di fr. 3'303.30, composte delle indennità di disoccupazione (fr. 1'788.30), della rendita pensionistica (fr. 1'475.–) e del reddito della sostanza (fr. 40.–), a fronte di un fabbisogno di fr. 2'475.– (decreto, act. XXXVII, pag. 3 e 4). Con il decreto impugnato egli ha constatato che il marito ha esaurito il diritto a indennità di disoccupazione e conseguito solo la rendita di prepensionamento, corrispondente a fr. 1'790.– per dodici mensilità. L'appellante non contesta il reddito ipotetico di fr. 960.– mensili dal 1° febbraio al 31 luglio 2001. In tale periodo, quindi, il reddito del marito decisivo per il calcolo del contributo alimentare ammonta a fr. 2'770.– mensili (rendita fr. 1'790.–, reddito ipotetico fr. 960.–, reddito della sostanza fr. 20.–). Per il seguito l'appellante è incorsa in una svista manifesta, poiché essa riprende il reddito di fr. 2'770.–, senza avvedersi che in tale importo era compresa l'indennità straordinaria di disoccupazione di fr. 960.– attribuita solo per un lasso

di tempo limitato (art. 10 della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati: RL 10.1.4.1), alla quale il marito non avrebbe comunque più avuto diritto dopo il 1° agosto 2001, come ha accertato il Pretore. Dal fascicolo processuale emerge quindi un reddito complessivo del marito di fr. 1'810.– mensili (rendita di prepensionamento fr. 1'790.– e reddito della sostanza fr. 20.–).

E. 5

Si tratta quindi di determinare se al marito vada imputato anche un reddito ipotetico. L'appellante afferma che il coniuge rinuncia a conseguire un reddito ragionevolmente esigibile, poiché si sottrae al lavoro nonostante sia idoneo al collocamento e abbia avuto diverse occasioni di riprendere un'attività lucrativa. Essa rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto della più recente giurisprudenza del Tribunale federale sull'obbligo di riprendere un lavoro per la moglie divorziata, applicabile anche agli uomini non più in giovane età. La censura non è priva di leggerezza. a) Nella fattispecie il marito ha 63 anni e la sua inattività lavorativa non è dovuta a libera scelta, bensì alla situazione congiunturale e all'età avanzata. Dal fascicolo processuale risulta che l'interessato, una volta perduto il lavoro in seguito alla chiusura della _____ e avere ritrovato un'occupazione al 50% presso la Società _____, è stato posto in pensionamento anticipato per volontà del datore di lavoro, ciò che nemmeno l'appellante contesta. Egli è poi stato ritenuto idoneo al collocamento dall'assicurazione per la disoccupazione e ha quindi ricevuto indennità di disoccupazione fino al 31 gennaio 2001, in aggiunta alla rendita di prepensionamento servita dalla cassa pensioni dell'ultimo datore di lavoro. b) Nel corso del 2000 l'appellato si è presentato senza esito a tre colloqui per trovare un lavoro. Il collocatore, sentito come testimone, ha riferito di essersi interessato dei motivi delle mancate assunzioni e di avere appreso che “si trattava di una questione di età” (deposizione _____, verbale del 22 febbraio 2001, pag. 7, act. LXVIII). Lo stesso collocatore ha precisato che non sono state adottate sanzioni nei confronti del disoccupato, vista l'età e il fatto che il lavoro proposto si svolgeva in galleria (loc. cit.). Non si ravvisano dunque i presupposti per il calcolo di un reddito ipotetico, già per il fatto che l'interessato non ha rinunciato a un lavoro alla sua portata, ma non riesce a trovarlo a causa dell'età avanzata (cfr. DTF 119 II 314 consid. 4a e rinvii; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC). È inoltre notorio che una persona, uomo o donna, di età superiore ai 60 anni non ha più apprezzabili possibilità di reinserirsi come lavoratore o lavoratrice dipendente nel mondo professionale. La giurisprudenza invocata dall'appellante, d'altra parte, si riferisce a persone tra i 40 e i 50 anni (DTF 127 III 136, consid. 2c pag. 139) e non ha quindi portata pratica trattandosi di una persona ultrasessantenne. Ne segue che, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure cautelari, l'apprezzamento del Pretore sulla capacità lucrativa del marito dopo il 1° agosto 2001 resiste alla critica. Su questo punto l'appello si rivela infondato.

E. 6

Nelle circostanze descritte, il quadro complessivo delle entrate e delle uscite coniugali si presenterebbe come segue: Periodo dal 1° febbraio al 31 luglio 2001 reddito del marito fr. 2'770.– reddito della moglie (rendita AI) fr. 1'340.– fr. 4'110.– mensili fabbisogno del marito fr. 2'200.– fabbisogno della moglie fr. 2'030.– fr. 4'230.– mensili ammanco fr. 120.– mensili Il marito può conservare per sé: fr. 2'200.– mensili, e deve versare per la moglie: fr. 2'770.–

./ fr. 2'200.– fr. 570.– mensili. Periodo dal 1° agosto 2001 reddito
del marito fr. 1'810.– reddito della moglie (rendita
AI) fr. 1'340.– fr. 3'150.– mensili fabbisogno del
marito fr. 2'200.– fabbisogno della moglie

fr. 2'030.– fr. 4'230.– mensili ammanco fr. 1'080.–
mensili. Dandosi il caso di redditi della famiglia insufficienti a coprire i costi di due
economie domestiche separate, come in concreto, al debitore del contributo deve essere
lasciato almeno il fabbisogno minimo (DTF 121 I 97, 123 III 1), mentre la rimanenza deve
essere versata alla moglie. A detta del convenuto il debitore alimentare deve poter
conservare almeno il proprio fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (osservazioni
all'appello della moglie, pag. 2). Tale supplemento però entrava in considerazione solo
nell'ambito di una rendita di indigenza a norma dell'art. 152 vCC, non al fine di contributi
provvisori (DTF del 28 marzo 2000 nella causa G., inc. 5P.65/2000, con rinvio a DTF
123 III 1, 121 III 49, 297). Ciò posto, l'appello si dimostra provvisto di buon diritto solo
nella misura in cui contesta l'entità del contributo da versare nel periodo dal 1° febbraio al
31 luglio 2001, che deve essere di fr. 570.– mensili, pari alla differenza tra il reddito del
marito e il suo fabbisogno. Dal 1° agosto 2001, invece, con le sue entrate il debitore non
riesce nemmeno a coprire le proprie necessità e non può quindi essere tenuto a versare
contributi alimentari per la moglie. Essa dovrà dunque far capo alle prestazioni
complementari dell'AI, alle quali ha verosimilmente diritto, vista la sua situazione
finanziaria e l'impossibilità di ottenere contributi dal marito.

E. 7

Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza reciproca (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'appellante ottiene l'aumento del contributo alimentare per sei mesi, ma soccombe sul
principio di prestazioni alimentari provvisori dopo il 1° agosto 2001. Si giustifica quindi
che sopporti tre quarti degli oneri processuali e rifonda alla controparte un'equa indennità
per ripetibili ridotte di appello, commisurate alla stringatezza delle osservazioni. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita accoglimento, dato che
l'appello presentava, quanto meno in parte, probabilità di esito favorevole. L'indennità del
patrocinatore, ad ogni modo, terrà conto solo del dispendio di tempo necessario a contestare
il sistema di calcolo adottato dal primo giudice, che ha indotto l'appellante a piatire. Il
dispositivo di prima sede sulle spese e le ripetibili può rimanere invariato, l'attuale riforma
non incidendo in maniera apprezzabile sull'ammontare della tassa di giustizia né sul loro
riparto. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1.
L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.1 del decreto impugnato è
così riformato: _____ verserà alla moglie pendente causa, a titolo di
contributo di mantenimento, fr. 570.– mensili dal 1° febbraio al 31 luglio 2001. Per il resto
il decreto rimane invariato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia
fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti per un quarto a carico di
_____ e per il resto a carico dell'appellante, tenuta a rifondere alla
controparte fr. 450.– per ripetibili ridotte di appello. 3. _____ è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. dott.
_____. 4. Intimazione a: – avv. dott. _____,
_____ ; – avv. Carlo _____, _____. Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.